

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1653

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori MARINO, MUZIO e PAGLIARULO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2002

—————

Modifica al Titolo primo della Parte seconda
della Costituzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'ordinamento costituzionale del 1948 è tra i più avanzati. Oggi, però, parti di questo ordinamento non appaiono più del tutto rispondenti alle potenzialità di sviluppo della democrazia italiana.

Con questo disegno di legge costituzionale presentiamo una proposta di revisione della seconda parte della Costituzione, riferita a una profonda riforma dell'istituzione parlamentare, sostituendo il bicameralismo perfetto con il monocameralismo puro.

Il monocameralismo determina nei rapporti tra Parlamento e Governo trasformazioni tali da soddisfare molte delle esigenze dello Stato democratico contemporaneo non solo idealmente inderogabili, ma via via crescenti ed incalzanti. Il monocameralismo costituisce, fra l'altro, un contributo ad una maggiore chiarezza e trasparenza dei lavori parlamentari, alla loro «lettura» da parte dei cittadini ed alla stessa comprensione della volontà del legislatore. Il monocameralismo offre risposte più rapide ai problemi del paese. Il monocameralismo permette alla massima istituzione democratica, espressione della sovranità popolare, di poter svol-

gere con maggior efficacia e visibilità la sua funzione di indirizzo e di controllo politico.

Abbiamo riscritto anche l'articolo 75 della Costituzione, aumentando il numero degli elettori necessario per la richiesta di *referendum* da 500.000 ad un milione, escludendolo per le leggi elettorali.

L'articolo 4 - che sostituisce l'articolo 70 della Costituzione - prevede che l'Assemblea nazionale determini principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.

Si introduce, cioè, una possibilità reale di favorire, quando l'Assemblea nazionale lo ritenga opportuno, un indirizzo di delegificazione.

La formulazione nuova dell'articolo 72 della Costituzione è rivolta a consentire percorsi per legiferare più rapidamente. La modifica dell'articolo 77 consente il ricorso al decreto-legge soltanto per assumere misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee ed è coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di decretazione di urgenza.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - Il Parlamento è costituito dall'Assemblea nazionale eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il ventunesimo anno di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 2.

1. Gli articoli 56, 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati.

Art. 3.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - L'Assemblea nazionale è eletta per cinque anni. La durata dell'Assemblea nazionale non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 4.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata dall'Assemblea nazionale e dai Consigli regionali. L'Assemblea nazionale ha

competenza legislativa nelle materie e nei limiti di cui all'articolo 117.

L'Assemblea nazionale determina principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.

L'Assemblea nazionale, su richiesta di un quinto dei componenti, rimette al giudizio della Corte costituzionale la questione di legittimità di un regolamento per violazione dei principi e dei criteri di cui al secondo comma».

Art. 5.

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato all'Assemblea nazionale, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione o dall'Assemblea stessa.

I disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale o quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi sono sempre esaminati da una Commissione e poi dall'Assemblea che li approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge per i quali è dichiarata l'urgenza e per quelli di iniziativa del Governo nonché le forme per l'esame e l'approvazione di quelli deferiti alle Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Quando lo richiedono il Governo, o un decimo dei componenti dell'Assemblea o un quinto della commissione, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea stessa per la discussione e la votazione, o anche per la sola approvazione finale, con le sole dichiarazioni di voto».

Art. 6.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando la richiesta è stata sottoscritta da almeno un milione di elettori o da cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi elettorali, tributarie e di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia e di indulto; non è ammesso altresì *referendum* popolare abrogativo per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tale fine, la legge che determina le modalità di attuazione del *referendum* stabilisce i criteri di formulazione delle richieste di *referendum*, fissandone i limiti e le condizioni.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini che sono elettori dell'Assemblea nazionale.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».

Art. 7.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione dell'Assemblea nazionale, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con

forza di legge, contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. I provvedimenti sono presentati per la conversione il giorno stesso all'Assemblea nazionale, che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e non possono essere riproposti. L'Assemblea nazionale può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il Governo non può, con decreti aventi forza di legge, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, nonché attribuire deleghe legislative a norma dell'articolo 76 o poteri regolamentari».

Art. 8.

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - L'Assemblea nazionale può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è sottoscritta da un quinto dei componenti l'Assemblea nazionale.

Per lo svolgimento di una inchiesta l'Assemblea nazionale nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

L'Assemblea nazionale può acquisire, secondo le modalità stabilite dai propri regolamenti, atti, documenti o informazioni, con i soli limiti derivanti dalla legge penale».

Art. 9.

1. Nella Parte seconda della Costituzione, ovunque ricorrano, le parole «Camera dei deputati», «Camere», «Senato della Repubblica» e «Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «Assemblea nazionale».

